

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE
DI INFORMAZIONI COMMERCIALI

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il
mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze ecc. L. 5 il mm.
Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgere all'ufficio di via S. Francesco 1 a Udine, tel. 9-59

ANNO XXIV - N. 15 - 16

UDINE, 16 NOVEMBRE 1945

Sped. in abb. postale II. gruppo

IMPOSTA ADDIZIONALE SUI MANUFATTI TESSILI

Denuncia obbligatoria a scopo fiscale
Prezzi per la distribuzione contingentata

DISCIPLINA PRODOTTI tessili e dell'abbigliamento

Regime commerciale e prezzi
dei filati cucirini e da aguglieria

SBLOCCO DEI PRODOTTI TESSILI E DISTRIBUZIONE DI DETERMINATI CONTINGENTI

FICCANASO

LE LICENZE DI COMMERCIO

Il Comune di Milano ha chiesto la abolizione della legge 29 dicembre 1926 che ha istituito le licenze di commercio, di carattere tipicamente fascista e che si può considerare come una delle tavole fondamentali del corporativismo. La norma non è stata abrogata, come non è stata tolta nessuna delle bardature corporative. La Giunta Municipale ritiene che il sistema di subordinare ogni attività commerciale alla licenza dell'autorità è fonte di corruzione, di traffici illeciti, di danno alla economia, sopra tutto in un momento in cui è necessario combattere i monopoli ed attivare la concorrenza per combattere la speculazione ed i rialzi dei prezzi. L'amministrazione ritiene inoltre che la legge che rendeva necessaria la

stesso tempo a una grande ingenuità e a una grande spregiudicata scalrezza. Essa era molto ingenua in quanto obbediva all'illusione paternalistica di moralizzare i commercianti attraverso la selezione preventiva ad opera delle autorità, ed era molto scaltra in quanto si risolveva in un espediente fiscale per sostenere il corso del debito pubblico, attraverso il sistema della cauzione in titoli dello Stato. Quanto fosse efficace l'esame amministrativo dei requisiti di moralità nei commercianti, lo dicono le condizioni attuali del commercio.

Tuttavia il sistema delle licenze di commercio ha provocato incalcolabili danni morali. Da un lato esso ha creato nei commercianti fortemente rappresentati nella commissione che dava parere sulla concessione delle licenze e messi in grado di esercitare nelle commissioni stesse una parte preponderante quel senso di privilegio e di arbitrio spregiudicato e avido che nasce immancabilmente nel meno polista privato. D'altro canto ha fatto nascere attorno alla concessione delle licenze il sistema delle pressioni, della corruzione, dell'intrigo e ha creato una classe di faccendieri in questa arte specializzati ed esperti. Ha creato infine nelle licenze dei valori fittizi soggetti a traffico, imponendo così al commercio gli oneri ingiustificati derivanti dal valore della licenza.

Nell'attività normativa che il regime fascista ha esplicato attorno a questo sistema, esso ha dato prova della propria incapacità. La legge fondamentale in materia è quanto di più oscuro e superficiale la burocrazia ministeriale potesse partorire ed i ministri potessero avallare. Nella realtà l'applicazione ha dato luogo a infinite questioni, che si è cercato di risolvere con circolari o decreti ministeriali, creando così una casistica complicatissima e contraddittoria. Basti pensare che mentre la legge dice che la licenza è rilasciata dal Comune, il che logicamente significa dalla Amministrazione comunale, una circolare ministeriale ha affermato che le Commissioni emanano veri e propri pareri vincolanti, mentre un decreto ministeriale (inefficace come tale a modificare la legge) dice che le licenze vengono rilasciate dalla Commissione. Un'altra circolare ha affermato che l'autorità di Pubblica sicurezza è organo gerarchicamente superiore all'autorità comunale e la raccolta degli sproposti di questo genere potrebbe continuare per un pezzo. In fatto la cauzione è stata richiesta anche a persone che non esercitano il commercio di vendita al pubblico come a rappresentanti di commercio, esportatori, importatori, ecc. E' compito del potere legislativo abrogare finalmente questa assurda legge, ma è compito delle autorità comunali ritenere come inesistente tutto quel complesso di norme con le quali il potere esecutivo fascista ha stracciato e modificato la legge.

Siamo a conoscenza che la Giunta provinciale amministrativa ha già preso in esame la questione alle licenze e che ha già dato il suo parere per una libertà assoluta della funzione commerciale. Attendiamo però di conoscere l'esito definitivo della pratica, tanto più che — da questo ci risulta — anche la Camera di Commercio è, in linea di massima, d'accordo con la Giunta Municipale.

PLI

Fondo di solidarietà nazionale

Somministrazioni negli esercizi

L'Intendenza di Finanza comunica che con provvedimento legislativo in corso di pubblicazione vengono esentate dal contributo al Fondo di Solidarietà Nazionale le consumazioni effettuate fino a 15 lire nei caffè, bars, pubblici esercizi e simili.

IL DECRETO SUGLI AFFITTI non è in vigore nell'alta Italia

Ad evitare spiacevoli contestazioni il Comitato prezzi Alta Italia avverte che il Decreto del Governo Italiano relativo agli aumenti degli affitti urbani non ha ancora avuto la sanzione dell'Autorità militare alleata per la sua estensione alle Province del Nord.

Il Decreto pertanto non è ancora in vigore e gli affitti sono tuttora soggetti a blocco.

Si provvederà a dare tempestiva notizia del provvedimento di estensione e della conseguente data di entrata in vigore.

licenza per la vendita al pubblico sia stata arbitrariamente estesa, da una serie di circolari ministeriali, ad ogni forma di attività commerciale, ma che attualmente sia dovere, disconoscendo gli arbitri del governo fascista, ritornare alla pura e semplice applicazione della legge in attesa che l'opinione pubblica prenda sul governo perché sia abrogata. Pertanto essendo tenuta l'Amministrazione comunale all'osservanza della legge e non di circolari o di decreti ministeriali che non possono modificare la legge e che non vincolano le autonome amministrazioni dei Comuni, rende noto:

1) L'Amministrazione comunale concederà la licenza di commercio a chiunque ne faccia domanda salvo che si tratti di persone aventi precedenti penali, o alle quali la licenza sia stata tolta per motivi di epurazione, e ciò giovandosi della facoltà discrezionale che in materia di concessione di licenze la legge conferisce alla Amministrazione comunale;

2) La licenza è necessaria per esercitare il commercio di vendita al pubblico e possono quindi esplicare liberamente la loro attività senza bisogno di licenza tutte le altre categorie di commercianti a cui la licenza era stata conferita arbitrariamente;

3) Quanto sopra non riguarda il commercio ambulante, il quale essendo connesso con ragioni di ordine pubblico, di viabilità e di occupazione di suolo pubblico, deve essere subordinato al benessere dell'autorità comunale.

Quanto sopra per quanto riguarda il Comune di Milano.

E per gli altri Comuni? E per il Comune di Udine? E per quelli della nostra provincia?

Sappiamo già che molti Sindaci del Friuli hanno di propria iniziativa (ed hanno fatto bene) largheggiato in questi ultimi mesi nella concessione delle licenze commerciali; ma sarebbe desiderabile un indirizzo unico di sblocco per non cadere negli errori del passato che si riassumono così:

Il 1926, l'anno della "costituzione" fascista, cioè della formazione del compromesso di leggi fondamentali del funesto sistema mussoliniano, si chiudeva con il regio decreto-legge 16 dicembre 1926 che risuscitava il sistema medioevale del monopolio dei mestieri. La legge era ispirata nello

Imposta addizionale sui manufatti tessili

In applicazione del decreto 7 settembre 1945 n. 530, pubblicato nella G. U. del 15 settembre 1945, l'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili — istituita a favore dello Stato con l'art. 3 del D. L. 11 gennaio 1943 n. 65 — è dovuta per il periodo dal 16 settembre 1945 nella misura del 6% del prezzo effettivo di vendita.

Sono soggetti al tributo i tessuti di ogni genere, la maglieria, i cappelli, la calzetteria, i filati da negozio, i cucirini e ogni altro articolo di qualsiasi fibra, a qualsiasi uso destinato, anche quando non si tratti di prodotto tipizzato o assimilato a prodotti tessili tipo.

Sono esclusi dall'applicazione del tributo soltanto i filati da industria da impiegare in ulteriori trasformazioni e lavorazioni. L'addizionale è dovuta:

dal produttore all'atto del trasferimento della merce ai commercianti all'ingrosso od al minuto, o direttamente al consumatore;

dal commerciante all'ingrosso o da chiunque immetta al consumo i prodotti suindicati, quando non sia dimostrato che il produttore non abbia già corrisposto l'addizionale.

Nel caso che i prodotti siano ceduti contro corrispettivo di altra merce o a titolo gratuito, l'addizionale va liquidata sulla base del prezzo di vendita dei prodotti della stessa specie e di specie similari.

Nessun rimborso compete per le somme già pagate a titolo di addizionale in dipendenza del decreto 28 settembre 1944 n. 700 del sedicente governo della repubblica sociale italiana, decreti che aveva elevato la misura dell'addizionale al 10% del prezzo (S. G. 27 novembre 1944).

Denuncia obbligatoria a scopo fiscale, dei prodotti tessili

E' stata disposta con decreto 7 settembre 1945 n. 528, pubblicato nella G. U. del 15 settembre u. s. L'obbligo della denuncia incombe ai produttori, ai commercianti ed in genere a chiunque abbia la disponibilità dei prodotti o li detenga a qualsiasi titolo per conto proprio a scopo di vendita o per conto di terzi. Esso si applica ai prodotti grezzi o finiti dell'industria tessile e della maglieria o alle relative confezioni, detenute alla data del 15 settembre u. s.

Il termine per le denunce, da presentare all'Intendenza di Finanza della circoscrizione in cui ha sede il detentore, è stato fissato per il 5 ottobre 1945.

Per le denunce da presentare in duplice copia, è stata prescritta l'indicazione dei seguenti estremi:

- generalità del denunciante;
- titolo della detenzione;
- quantità disponibile o detenuta, con riferimento ai metri, ai capi, e al corrispondente peso;
- estremi delle fatture relative:
- a) per i produttori, all'acquisto delle materie prime e dei semilavorati tessili;
- b) per i commercianti ed i

confezionisti, all'acquisto dei tessuti, delle maglierie e delle relative confezioni;

- generalità dell'eventuale diverso proprietario;
- ammontare dell'imposta sull'entrata corrisposta.

Ai denunciati non in grado di dichiarare gli estremi delle fatture di acquisto è stato imposto di allegare alla denuncia un elenco degli acquisti fatti, con indicazione — per ogni acquisto — della qualità della merce, del prezzo e, se possibile, delle generalità del venditore.

E' stato inoltre stabilito che, provvedendo al pagamento dell'imposta sull'entrata degli acquisti stessi entro il termine del 5 ottobre 1945, il denunciante

mente le seguenti norme che si applicano anche ai prodotti confezionati con i filati ed i tessuti di cui sopra.

Ciascun produttore o commerciante grossista deve mettere a disposizione del Ministero dell'Industria e Commercio, con le modalità e nei termini da questo stabiliti, le quantità di fibre tessili artificiali, di filati, tessuti e altri prodotti tessili determinate dal Ministero stesso per ognuno di tali prodotti, quantità che formeranno oggetto di assegnazione ai prezzi che il Ministero si è riservato di precisare.

Una volta adempiti gli obblighi di cui sopra i produttori e i grossisti possono immettere liberamente al consumo le residue

DENUNCIA GIACENZE TESSILI

L'Intendenza di Finanza comunica che il termine prescritto per la denuncia obbligatoria dei prodotti dell'industria tessile e della maglieria, comprese le confezioni, da parte dei fabbricanti, commercianti e detentori è prorogato AL 10 DICEMBRE 1945.

andrà esente dalle sanzioni pecuniarie civili e penali previste dalla legislazione sull'imposta in oggetto.

A carico degli inadempienti è stata comminata l'applicazione di una ammenda non inferiore al quinto e non superiore al terzo del prezzo dei prodotti non denunciati o non compresi nell'elenco di cui al precedente capoverso e la confisca della merce non denunciata o non compresa nell'elenco stesso.

Secondo rilievi del Presidente dell'Unione Commercianti di Roma, riportati da « Il Globo » del 28 settembre, l'imposta sull'entrata pesa, di regola, ben tre volte sui prodotti tessili, in relazione al passaggio di essi dal produttore al grossista, al dettagliante e da questo al consumatore.

Su un prezzo di fabbrica di 100 lire l'incidenza è quindi di Lire 12,50 cui vanno aggiunte lire 6 di addizionale.

Sblocco dei prodotti tessili e distribuzione di determinati contingenti alle categorie meno abbienti

Con D. M. 24 ottobre 1944 (G. U. 20 ottobre 1944) è stato imposto alle aziende produttrici e grossiste di tenere bloccate a disposizione del Ministero dell'Industria e Commercio e di denunciare secondo norme diramate dal Ministero stesso alcune categorie di prodotti industriali tra i quali:

- le fibre tessili artificiali;
- i filati, tessuti e altri prodotti tessili.

Con D. M. 17 settembre 1945 (G. U. 18 settembre) e con effetto a decorrere dal 19 settembre u. s.: l'applicazione del decreto suindicato è stato sospeso nei confronti delle fibre tessili artificiali, dei filati, dei tessuti ed altri manufatti tessili (esclusi quelli di seta o misti con seta e quelli di canapa non cotonizzata o misti con canapa non cotonizzata), stabilendo contemporanea-

DISCIPLINA PREZZI

Il Comitato Provinciale dei Prezzi della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura comunica:

« E' stato rilevato che taluni industriali e commercianti hanno venduto i loro prodotti applicando per essi il prezzo stabilito dal Comitato Prezzi Alta Italia, cosa che hanno ritenuto di giustificare con relative annotazioni alle fatture.

Per opportuna norma e conoscenza di tutti i cittadini (industriali, commercianti, consumatori), si rende noto che nell'ambito di ciascuna provincia hanno vigore soltanto i prezzi determinati dai rispettivi comitati provinciali prezzi.

Quelli stabiliti dal Comitato Prezzi per l'Alta Italia sono solamente indicativi della misura massima garantita nel territorio ancora sottoposto al Governo Militare Alleato e non possono essere quindi applicati se non quando siano stati autorizzati e pubblicati dai rispettivi comitati provinciali prezzi ».

(Continua in II. pag.)

Per la riorganizzazione sindacale ed economica degli esercenti

I convegni di Venezia e di Milano

delle Associazioni pubblici esercizi

La riunione di Venezia

Si sono riuniti recentemente a Venezia i rappresentanti delle Associazioni Esercenti Pubblici Esercizi del Veneto.

In tale convegno sono stati trattati i seguenti argomenti:

1) **Affermazione del principio della autonomia delle Associazioni provinciali di categoria, pur mantenendo la collaborazione con le altre associazioni commerciali.**

2) **Estensione e potenziamento degli organismi cooperativistici per gli acquisti collettivi a favore degli associati.**

3) **Designazione dei rappresentanti per la prossima riunione a Milano delle Associazioni Pubblici Esercizi dell'Alta Italia.**

4) **Invio di un telegramma al Presidente del Consiglio dei Ministri per un emendamento alle disposizioni legge sul contributo "Fondo di Solidarietà Nazionale", nei pubblici esercizi essendosi rilevata l'impopolarità di tale contributo per la forma come viene riscosso e le difficoltà della sua applicazione.**

5) **Trattazione di vari problemi di carattere economico e sindacale.**

Si è votato quindi il seguente ordine del giorno:

I rappresentanti delle Associazioni Esercenti Pubblici Esercizi delle province di Venezia, Padova, Udine e Treviso, riuniti a Venezia, per esaminare i vari problemi interessanti le categorie rappresentate;

ritenuto necessario mantenere costanti i contatti tra le varie associazioni nel Veneto, specie in questo particolare momento di riorganizzazione sindacale ed economica, al fine di seguire un indirizzo uniforme nello studio e soluzione dei problemi stessi;

deliberano di costituire il Gruppo Regionale Veneto delle Associazioni Esercenti Pubblici Esercizi, con sede a Venezia;

rivolgono cordiale invito alle consorelle associazioni Pubblici Esercizi delle Province non presenti alla riunione, di voler aderire a tale organismo che ha anche per scopo il collegamento con altre regioni dell'Italia settentrionale, per la costituzione di un Ente Nazionale di categoria.

Si è deliberato infine di promuovere, dopo la riunione di Milano, un nuovo convegno a Venezia fra tutte le Associazioni Pubblici Esercizi del Veneto, in data da determinarsi.

Adunanza a Milano delle libere Associazioni dei pubblici esercizi dell'Alta Italia

Dopo il Convegno Triveneto delle Unioni esercenti svoltosi a Venezia i delegati dell'Unione di Udine in rappresentanza delle Associazioni Esercenti del Veneto, hanno partecipato ad una importante adunanza a Milano in cui erano presenti i delegati delle maggiori province dell'Alta Italia. Le determinazioni adottate a Milano, per la loro particolare importanza meritano integrale divulgazione. Nel corso della riunione tenutasi a Milano venne deliberata la costituzione del « Comitato Libere Associazioni dei Pubblici Esercizi dell'Alta Italia », con sede in Milano, la cui presidenza venne assegnata al membro della Consulta Nazionale Ubaldo Bruno Braschi, rappresentante della categoria per la Liguria. Consulente legale del Comitato venne designato l'avv. Carlo M. Rolle, per la parte sindacale, l'avv. Tomaso Martucci, ambedue di Milano.

I convenuti hanno trattato i seguenti argomenti:

1) **Fondo Solidarietà Nazionale:** Esaminata la situazione determinatasi nelle varie province, venne deciso di inviare, seduta stante, al Presidente del Consiglio dei Ministri il seguente telegramma: « Esercenti province Como, Bergamo, Piacenza, Pavia, Voghera, Alessandria, Torino, Genova, Venezia, Milano, Udine, Padova, Novara, Sondrio, Treviso, Asu, Varese riuniti Milano per trattare problemi categoria aderiscono istanza telegrafica esercenti Venezia, Padova, Udine, Treviso, stop Pur compresi alta

finalità della istituzione assistenziale confermano che contributo solidarietà nazionale applicate pubblici esercizi solleva continui contrasti discussioni rifiuti da parte pubblico mettendo esercenti impossibilità sua applicazione stop Urge pertanto abrogazione disposizione legge dimostrata impopolare anche perchè non applicata molte città o applicata criteri diversi stop Esercenti declinano responsabilità mancata osservanza tale legge per ostruzionismo pubblico chiedono sanatoria contravvenzioni stop Pregasi riscontro ringraziamenti ossequi ».

2) **Situazione salariale dipendenti e regolamentazione contrattuale relativa.** - Tale argomento ha dato luogo ad una lunga discussione a conclusione della quale venne deciso che, mentre la situazione salariale potrà formare oggetto di trattative nelle singole province in dipendenza delle particolari situazioni locali, la regolamentazione contrattuale sarà elaborata in sede nazionale per la necessaria unità di indirizzo.

3) **Cassa Malattia e misura dei contributi.** - Rilevata la onerosità dei contributi assistenziali e le difficoltà del sistema di esazione, i convenuti hanno auspicato che in sede di regolamentazione nazionale la materia venga riveduta ed i relativi problemi risolti su una base più equa e meno burocratica.

4) **Imposta entrata.** - I convenuti hanno deciso chiedere che per l'anno 1946 e seguenti venga ripristinato ai fini dell'applicazione dell'imposta emarginata, il sistema degli accordi sindacali onde il canone di abbonamento venga applicato sulla base dell'imponibile di R. M. riducendo congruamente i coefficienti di maggiorazione (2 per cento sugli imponibili di R. M. X 3).

5) **Imposta di Consumo.** - I convenuti hanno deciso di applicare nelle rispettive province azione concorde per attenuare i principi di tassazione, tenendone informato, nell'interesse comune, il Comitato di Milano.

6) **Autonomia delle Associazioni.** - I convenuti, mentre hanno riaffermato il principio di autonomia delle Associazioni provinciali di categoria, fanno voti perchè le Associazioni si costituiscano in forza indipendente con una propria presidenza e consiglio direttivo, e non come Sezioni delle locali Associazioni dei Commercialisti.

Nel contempo, deplorano che tendenze di indipendenza mandamentale o comunale che si verificano in alcune province, hanno fatto voti che esse abbiano a cessare con opera di persuasione data la necessità di essere uniti e concordi per la difesa degli interessi comuni.

7) **Sovraprofitti di guerra.** - Hanno fatto voti per i contemporaneamente necessari (bombardamenti - chiusure anticipate serali - restrizioni di ogni genere, ecc.).

Voti per un emendamento al "Fondo di solidarietà nazionale", - Situazione salariale dipendenti - Contributi cassa malattia - Imposta entrata e consumo - Autonomia delle Associazioni - Sovraprofitti di guerra

mento venga applicato sulla base dell'imponibile di R. M. riducendo congruamente i coefficienti di maggiorazione (2 per cento sugli imponibili di R. M. X 3).

5) **Imposta di Consumo.** - I convenuti hanno deciso di applicare nelle rispettive province azione concorde per attenuare i principi di tassazione, tenendone informato, nell'interesse comune, il Comitato di Milano.

6) **Autonomia delle Associazioni.** - I convenuti, mentre hanno riaffermato il principio di autonomia delle Associazioni provinciali di categoria, fanno voti perchè le Associazioni si costituiscano in forza indipendente con una propria presidenza e consiglio direttivo, e non come Sezioni delle locali Associazioni dei Commercialisti.

Nel contempo, deplorano che tendenze di indipendenza mandamentale o comunale che si verificano in alcune province, hanno fatto voti che esse abbiano a cessare con opera di persuasione data la necessità di essere uniti e concordi per la difesa degli interessi comuni.

7) **Sovraprofitti di guerra.** - Hanno fatto voti per i contemporaneamente necessari (bombardamenti - chiusure anticipate serali - restrizioni di ogni genere, ecc.).

8) **Situazione alberghi.** - Il Comitato ha richiamato l'attenzione degli Organi centrali competenti sulla situazione in cui si trovano gli alberghi dell'Alta Italia, per la maggior parte requisiti dalle Forze Alleate di occupazione senza corrispondenza di alcun diritto e senza conoscere la misura. Molte aziende alberghiere non hanno a tutt'oggi ricevuto la liquidazione delle competenze relative per l'occupazione degli esercizi da parte delle Forze germaniche ed italiane con specifico riguardo al trimestre gennaio-marzo 1945 e ne sollecitano il pagamento.

8) **Vino.** - Il Comitato Alta Italia ha ricevuto mandato di prendere contatti con il Presidente della Sezione detaglianti in vini degli Esercenti Pubblici Associati Milanesi e con chi di competenza per la più immediata soluzione del problema vinicolo.

9) **Associazione Nazionale dei Pubblici Esercizi.** - Al Comitato Alta Italia è stato demandato l'incarico di prendere contatto con le Associazioni di Roma e di Napoli per gettare le basi della costituzione di una Associazione Nazionale dei pubblici esercizi in seno alla quale siano rappresentate effettivamente le Associazioni provinciali di tutta Italia.

Danni di guerra

Termine per la presentazione delle denunce

L'Intendenza di finanza di Udine comunica:

Poichè sembra che siano sorti dei dubbi, fra i danneggiati da azioni di guerra, circa l'inizio di decorrenza del termine (sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra) entro cui, a norma del disposto dell'articolo 13 della legge 26 ottobre 1940 n. 1543, devono essere presentate le domande di risarcimento dei danni subiti, quest'Intendenza ritiene opportuno di rendere noto che non è stato ancora emanato il decreto che fissa la data di cessazione dello stato di guerra; data dalla quale comincia a decorrere il termine predetto.

Pertanto sono prive di fondamento le eventuali diverse affermazioni fatte da persone evidentemente interessate a creare dubbi, incertezze ed allarme fra danneggiati.

Questa Intendenza si riserva di rendere noto, anche a mezzo della stampa, la data in cui verrà ufficialmente dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Regime commerciale e prezzo dei filati cucirini e da aguglieria nell'Italia settentrionale

Una eccezione alla libertà di mercato dei prodotti tessili è fatta, nell'Italia settentrionale, per i filati cucirini e da aguglieria che, come è stato comunicato dai giornali, sono tuttora soggetti alla disciplina del competente Commissario della Produzione industriale.

Recentemente si è provveduto a sbloccare una partita di 200.000 kg. autorizzando la Soc. Cucirini Cantoni Coats e le sue associate a praticare i prezzi franco fabbrica previsti dal listino pubblicato nel Boll. Uff. del Comitato Prezzi Alta Italia del 21 settembre u. s.

Detti prezzi, che non comprendono l'addizionale governativa e sui quali va aggiunto il costo dell'imballaggio esterno in misura non superiore al 2% variano secondo il tipo e la marca tra i seguenti limiti massimo e minimo:

Rocchetti cotone lucido	100	m. L. per unità	3.12 - 6.87
	200	m. "	7. — 12.37
	400	m. "	12.50 - 22.25
misto lucido	100	m. "	5.06 - 6.32
	200	m. "	7.70 - 11.75
	400	m. "	14.03 - 21.85
rajon lucido	100	m. "	3.50 - 5.80
	200	m. "	6.40 - 10.60
	400	m. "	11.40 - 18.90
Spagnolette filofort	m. 25	sul n. 50 L. per unità	1.62
	" 50	" "	2.58
	" 100	" "	4.17
cotone	" 25	" "	1.50
	" 50	" "	2.25 - 2.58
	" 100	" "	3.62
misto	" 25	" "	1.38
	" 50	" "	2.07
	" 100	" "	3.33
rajon	" 25	" "	1.30
	" 50	" "	1.90
	" 100	" "	3. —

Si omette l'indicazione dei prezzi per le altre confezioni di filato cucirino (rammendini, imbastire, tubetti, rocchetti per industria, diversi) e per i filati di aguglieria.

Notiziario Pordenonese

(Redazione presso l'Ass. Commerciali destra Tagliamento)

Servizio consulenza tributaria

Con recente provvedimento è stato istituito in seno all'Associazione Commerciali, destra Tagliamento, il servizio di consulenza tributaria.

Pertanto, qualsiasi pratica riguardante imposte, tasse, contributi sia erariali che comunali ecc., potrà d'ora in avanti, essere svolta gratuitamente presso l'apposito Ufficio di questa Associazione che ha affidato l'incarico di consulenza ad un nuovo funzionario.

Si è certi che tale provvedimento verrà benevolmente apprezzato da tutti gli associati i quali troveranno anche nel campo tributario quella tutela necessaria che l'Associazione stessa si propone di proseguire.

Tutti gli interessati iscritti all'Associazione dei Commerciali

Destra Tagliamento, sono pregati di voler presentarsi negli Uffici dell'Associazione medesima entro il più breve tempo possibile, per chiarimenti circa l'applicazione del contributo di solidarietà nazionale e dell'addizionale sui manufatti tessili.

ORARIO DEI NEGOZI

Alimentari: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Merci d'uso, comprese le drogherie: 8.30-12; 14-17.30.

Magazzini all'ingrosso di generi alimentari: 8-12; 14-17.30.

Frutta e verdura: 7-12; 14-18. Giorni festivi: 7-13 (pomeriggio chiusura).

Rivendite pane annesse ai forni: 7-12; 15.30-17.30. Giorni festivi: 7-12 (pomeriggio chiusura).

Rivendite pane: 8-12; 15-17.30. Giorni festivi: 8-12 (pomeriggio chiusura).

IL LATTE E I SUOI PRODOTTI

Il Ministro dell'Alimentazione ha emanato in data 30 ottobre 1945 apposito decreto per disciplinare la produzione lattiero-casearia nelle province del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

A seguito di autorizzazione del Comando alleato, tale decreto viene reso esecutivo nelle province dell'Alta Italia.

Sostanzialmente il decreto prevede la determinazione di un minimo obbligatorio di conferimento di latte da parte dei produttori per ogni capo vacco detenuto e l'obbligatorietà di conferimento all'assegnatario non solo del quantitativo minimo di latte stabilito ma anche degli eventuali quantitativi di supero, per i quali è però previsto il riconoscimento di un premio da determinarsi a cura degli organi provinciali competenti.

Il prezzo del latte, conferito in base ai minimi stabiliti, resta

tranne fruire della produzione di un numero di capi lattiferi superiore a quelli che avevano in abbinamento precedentemente.

Le aziende casearie dovranno tenere vincolati a disposizione del Ministero dell'Alimentazione oltre alle giacenze attuali, tutti i prodotti alimentari ottenuti dal latte ad esse conferito, secondo le rese che verranno stabilite dalle Commissioni lattiero-casearie provinciali, nonché i prodotti derivanti dal latte di supero.

Raduni bovini e nuovi prezzi

Dal giorno 2 novembre sono stati ripresi in tutta la Provincia i raduni per il conferimento del bestiame da macello.

Gli agricoltori vengono informati che, in base alla delibera del Comitato Prezzi dell'Italia Settentrionale, è stato sottoposto alla firma del Prefetto della Provincia un Decreto che fissa i nuovi prezzi dei bovini da macello; grosso modo, tenuto conto sempre della categoria, della qualità e della resa percentuale, il prezzo medio si aggirerà sulle L. 60-70 al kg. p. v., per raggiungere, nei vitelli extra preparati, con resa del 70%, le L. 136 al kg. p. v.

E' da tener presente poi che per ogni punto di resa percentuale in più o in meno di quella media di tabella, vi sono delle maggiorazioni e delle diminuzioni in ragione di L. 150 al kg.

Dopo l'adeguamento dei prezzi, le Autorità ed i consumatori tutti, ed in modo particolare i meno abbienti, si attendono una maggiore comprensione e disciplina da parte degli agricoltori.

Per gli inadempienti ed i recalcitranti alla disciplina del conferimento verranno presi severi provvedimenti.

Licenza vendita alcool

liquori e profumerie alcooliche

L'Associazione Commerciali comunica:

Ai droghieri ed esercenti la vendita di profumi.

L'Associazione Commerciali ed Esercenti richiama ancora una volta l'attenzione degli esercenti caffè, bar, trattorie, ecc. che trattano la vendita di liquori anche con contenuto alcoolico inferiore ai 24°, sull'obbligo di munirsi della prescritta licenza rilasciata dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di fabbricazione a norma dell'art. 14 all. A al D. L. L. 26 aprile 1945.

Così dicasi per gli esercenti la vendita di alcool denaturato e non denaturato e di profumerie alcooliche.

Gli interessati, per lo svolgimento della pratica, potranno rivolgersi all'Associazione Via V. Veneto 17.

Plinio Palmano

Direttore responsabile

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo - Telef. 2-52